

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, SERAFINI MASSIMO, BARBERA, ANGELINI GIORDANO, ANGELONI, BOSELLI, BARBIERI, FILIPPINI GIOVANNA, DI PIETRO, STRUMENDO, MASINI, PASCOLAT, STEFANINI, TESTA ENRICO, GRILLI, PRANDINI, MONTECCHI, MONTANARI FORNARI, POLI, DI PRISCO, PETROCELLI, GELLI, MENZIETTI, PACETTI, DIGNANI GRIMALDI, TRABACCHI, SERRA, GHEZZI

Presentata il 13 dicembre 1989

Istituzione e disciplina dell'Autorità dell'Adriatico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mare Mediterraneo è da sempre considerato complessivamente un sistema oligotrofico rispetto agli oceani e ad altri mari interni. Tuttavia è indubbio che l'Adriatico settentrionale costituisce, all'interno di tale sistema, un'area con caratteristiche specifiche. In tale area fioriture algali di particolare intensità furono segnalate anche nei decenni precedenti. A partire dagli anni '70 le esplosioni algali, del tutto occasionali nel passato, assumono caratteristiche e proporzioni preoccupanti per la frequenza, l'intensità e l'estensione delle aree interessate.

Si può dire in sintesi che l'eutrofizzazione, pur presentandosi con connotati di diversa gravità, sia ormai fenomeno notevolmente diffuso nel Paese e tenda, anzi, ad aggravarsi, in connessione all'aumento dei carichi fertilizzanti di origine antropica.

Il primo episodio di rilevanza scientifica e sociale in materia di eutrofizzazione in Italia risale agli anni 1955-1960 e può considerarsi quello del lago di Varese, benché si possa ritenere che il processo fosse già in atto in altri ambienti, tra i quali alcuni invasi insulari e meridionali.

È ancora tra i laghi, in accordo con quanto anticipato sulla maggiore fragilità di questi corpi idrici, che via via negli anni successivi vengono segnalati casi sempre più frequenti di eutrofizzazione.

Sulla base dello studio condotto dall'IRSA-CNR, aggiornato con le informazioni fornite dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani di risanamento, risulta la seguente situazione:

su quasi una metà dei laghi naturali italiani, interni e costieri, di dimensioni superiori a 0,2 km² (che assommano a

circa 130), si hanno informazioni sufficienti per un giudizio. Da queste informazioni emerge che 28 fra essi sono in condizioni di avanzato deterioramento (Lugano, Varese, Pusiano, Viverone, Trasimeno, Orbetello, Sabaudia, ecc.); circa altri 30 si trovano in situazioni meno gravi ma già critiche, tra i quali alcuni di volume rilevante come il Maggiore, il Como e l'Iseo, mentre i pochi restanti presentano caratteristiche ancora rassicuranti (Garda, Bolsena, Bracciano, Vico, ecc.).

Per quanto riguarda gli invasi artificiali (che in Italia sono oltre 450), risulta che per alcuni di essi esiste un livello estremamente avanzato di eutrofizzazione (Bidighinzu, Liscia in Sardegna e Piana Degli Albanesi in Sicilia).

Per quanto concerne i corsi d'acqua, un quadro sintetico della situazione è complicato dal sovrapporsi all'inquinamento di tipo trofico di quello da sostanze tossiche, da composti organici putrescibili, da idrocarburi, solidi sospesi ecc. che con la loro presenza possono inibire lo sviluppo di una biomassa vegetale anche in condizioni di grande disponibilità di nutrienti. Questa situazione riguarda la quasi totalità dei corsi d'acqua italiani inquinati di minori dimensioni, per i quali, quindi, anche i problemi che si pongono risultano di diversa natura.

Altre invece sono le condizioni dei principali corsi d'acqua nei quali, probabilmente, l'elevata capacità di diluizione, riducendo gli effetti inibenti o tossici dovuti agli altri contaminanti, permette lo sviluppo di vegetazione. Per taluni di questi corsi d'acqua, infatti, si può oggi dare un'informazione sul livello di eutrofizzazione raggiunto. Salvo nel tratto più montano e in quello compreso tra l'immissione del Ticino e del Lambro, il Po risulta, ad esempio, nel resto del suo percorso, in condizioni di potenziale eutrofia, con punte massime (politrofia) in corrispondenza di Torino. Ad analoghe conclusioni si perviene nel caso del Tevere, soprattutto dopo gli apporti cloacali della

città di Roma. Anche per buona parte del tratto terminale dell'Arno si può esprimere lo stesso giudizio. Pur non potendo per ora segnalare per questi corpi idrici effetti nocivi di particolare rilievo, rimane comunque accertata per essi sia l'esistenza di condizioni eutrofiche, sia la possibilità di un peggioramento nel tempo con conseguenze la cui gravità deve essere valutata anche per il fatto che, a risentirne, sono proprio i corsi d'acqua più importanti del Paese, ai quali oggi si guarda per le future utilizzazioni.

Per le acque costiere infine il problema ha notoriamente assunto nell'ultimo decennio proporzioni allarmanti lungo la costa ovest nell'Alto Adriatico, sia per l'intensità con cui le fioriture algali si sono talora manifestate, sia anche per l'ampiezza dell'area coinvolta. Sintomi di una estensione a zone più meridionali dell'Adriatico degli stessi fenomeni di eutrofizzazione si sono manifestati in questi ultimi anni e devono essere ascritti ad un progressivo aumento dei carichi di nutrienti.

Circa le condizioni in atto in altre acque costiere italiane, esistono gravi problemi in situazioni di minor ricambio, quali sono quelle corrispondenti ai golfi, nei quali ci sono gli apporti di nutrienti dei grandi agglomerati urbani insediati in costa (Napoli, Taranto, Trieste, ecc.). In talune zone della Puglia e della Sicilia si segnalano condizioni fortemente deteriorate da intense fioriture algali (Golfo di Manfredonia, Palermo, Augusta, Golfo di Milazzo, Golfo di Patti).

Anche nella zona di mare influenzata dal Tevere e dall'Arno i livelli di nutrienti raggiungono concentrazioni assai elevate.

Nel suo complesso, per concludere, la situazione italiana si presenta, in una scala relativa di intensità, come segue:

ancora buona nel caso della maggior parte delle acque costiere, del Garda e di pochi altri laghi di medie e piccole dimensioni;

poco grave in quello dei principali corsi d'acqua e di taluni grandi laghi (Maggiore e Como);

grave per la maggior parte dei piccoli laghi, per le acque costiere dell'Emilia-Romagna, del Veneto occidentale (con particolare riguardo alla laguna veneta), delle Marche, e di poche altre zone litorali;

in condizioni decisamente gravi in casi specifici rappresentati soprattutto da laghi artificiali e bacini salmastri di piccole e medie dimensioni.

EMERGENZA ADRIATICO

(Effetti, causa e linee di intervento).

I gravi episodi di eutrofizzazione che si verificano da oltre un decennio ripropongono in termini drammatici lo stato di degrado a cui è ormai giunto il Nord Adriatico.

Lo stato di eutrofizzazione interessa vasti tratti di questo mare e, oltre a creare le note distrofie ambientali, ha inferto duri colpi a quei comprensori turistici di vitale importanza per l'economia regionale e nazionale.

Le principali responsabilità di tale alterazione vanno attribuite agli eccessivi carichi di sostanze ad effetto fertilizzante scaricati in mare.

È stato calcolato che ogni anno arrivano attraverso il Po in Adriatico 100.000 tonnellate di azoto e circa 14.000 di fosforo. Come *trend* evolutivo basta ricordare che la quantità di queste sostanze nel decennio 1976-1985 è raddoppiata; è quanto emerge dal confronto dei dati prodotti dall'Istituto di ricerca sulle acque del CNR, che mette tra l'altro in evidenza come le principali responsabilità di detti eccessi siano da attribuirsi per l'azoto alle attività agricole e per il fosforo alla realtà urbana.

Questa forma di fertilizzazione indotta viene determinata essenzialmente da tre elementi quasi sempre connessi tra di

loro, e direttamente legati all'evoluzione demografica:

a) incremento della popolazione con forte tendenza all'inurbamento e conseguente aumento degli scarichi urbani effettuati spesso direttamente nei corpi idrici;

b) intensificazione generalizzata dell'agricoltura e cambiamento delle tecniche produttive. Tra queste ultime sono da ricordare la diffusione di monoculture, l'uso crescente di fertilizzanti ed il concentramento degli allevamenti zootecnici;

c) rapida industrializzazione legata all'evoluzione demografica con corrispondente incremento di scarichi industriali di ogni tipo, fra i quali quelli contenenti sostanze nutritive (fosforo e azoto).

Il nesso esistente tra evoluzione demografica ed effetto eutrofizzante può essere documentato con molti esempi fra i quali quelli dei grandi laghi del Nord America e dell'Adriatico nord-occidentale. Per questi casi, infatti, l'andamento della distribuzione di un qualsiasi fattore idoneo a misurare il grado di eutrofizzazione (quali la clorofilla o la concentrazione di nutrienti) è in perfetta risonanza con mappa di densità della popolazione nei corrispondenti bacini idrografici.

Le manifestazioni eutrofiche che nell'Adriatico si presentano con una certa ricorrenza sono dovute soprattutto alle cosiddette « fioriture algali » da fitoplankton, alle eccessive proliferazioni di macroalghe ed occasionalmente alla produzione di materiale mucillaginoso.

L'aspetto più evidente del primo caso è senz'altro legato alla improvvisa alterazione del colore delle acque; queste infatti, a seconda della specie fitoplanctonica che ha determinato la fioritura, assumono tonalità che possono andare dal bruno al rosso vivo o al verde con tutta una serie di viraggi intermedi che possono costituire un'ampia scala cromatica. Tale alterazione è spesso accompagnata da cattivi odori dovuti sia alla abnorme

presenza di microalghe che ai processi degenerativi che ne conseguono.

Il ciclo di una situazione eutrofica ha inizio di solito a seguito di precipitazioni atmosferiche, che, se consistenti, sono in grado, attraverso aumenti di portata del Po e dei fiumi costieri, di riversare in mare carichi di nutrienti sufficienti ad innescare ed a sostenere una fioritura algale.

Nel periodo estivo-autunnale, quando le acque sono più calde e l'assenza di mareggiate rende insufficienti gli scambi tra le acque di fondo e di superficie, ad un intenso fenomeno di eutrofizzazione segue la anossia delle acque di fondo con la morte per asfissia degli organismi che vivono nei fondali.

La dinamica di tale evento è innescata dalla sedimentazione di enormi masse di sostanza organica costituita dalle microalghe morte. L'azione di mineralizzazione compiuta dai batteri determina la fase successiva, che consiste nel consumo di gran parte dell'ossigeno disciolto nelle acque.

Anche le macroalghe hanno in questi ultimi anni provocato discreti guai sia nelle aree lagunari che in alcune zone costiere. In questo caso si è visto che eccessivi apporti di sostanze nutritive (azotate in particolare) favoriscono l'acutizzarsi di tale processo fino al soffocamento di vasti territori lagunari. È quanto è successo nelle lagune venete, in quelle geograficamente collocate nel delta del fiume Po ed in altri siti dell'Adriatico nord-occidentale.

A questa prima causa va comunque aggiunto l'impatto dovuto all'abbandono ed al conseguente interrimento dei canali sub lagunari ed ai manufatti posti a protezione degli arenili e dei porti. Queste azioni favoriscono il rallentamento dei flussi idrodinamici ed una complessiva riduzione degli scambi con il mare aperto. La formazione di acque « ferme », o per lo meno con una minor dinamicità rispetto agli originari meccanismi di diffusione favoriscono queste abnormi proliferazioni di microalghe (del genere *Ulva* in particolare).

Tra i possibili interventi atti a contenere questa forma di eutrofizzazione va quindi ipotizzata sia la riduzione dei carichi di azoto e fosforo che l'adozione di interventi ed infrastrutture più idonei al mantenimento dei normali scambi di acque tra il sistema lagunare-costiero e quello pelagico.

Ultimo aspetto, forse il più teatrale fra quelli ricordati, è costituito dalla invasiva presenza di materiale mucillaginoso. Soprattutto nei periodi estivi degli ultimi anni questo inconsueto processo ha creato seri problemi alle attività balneari ed alla pesca.

Il fenomeno delle mucillagini è stato osservato anche in passato. Memorie storiche che risalgono in certi casi al '700 ricordano situazioni in cui sostanze viscide galleggianti infestavano le acque dell'Alto Adriatico. Va comunque sottolineata la mancanza di dati comparativi tra le testimonianze del passato e quanto è successo nell'estate del 1989.

Nella passata stagione estiva infatti l'intero arco di costa centro-settentrionale era coperto da un tappeto giallognolo. Nel solo suo tratto di costa emiliano-romagnolo se ne stimò una superficie di circa 4.000 chilometri quadrati, ed anche se con fasi alterne tutto il mese di luglio è stato caratterizzato dalla loro fastidiosa presenza. Solo in agosto, per una serie di combinazioni favorevoli, si ebbe una progressiva riduzione del manto mucillaginoso; due successive mareggiate avvenute nella prima settimana di agosto e soprattutto la ripresa della corrente verso sud lo hanno gradualmente disaggregato e disperso.

Quali le origini e le cause di questo fenomeno?

Masserelle mucillaginose sono osservabili ogni anno fin dal mese di marzo ma negli ultimi due anni quella condizione naturale che passava per lo più inosservata ha avuto una diversa ed inconsueta evoluzione. È ormai comprovato, anche sulla base di recenti analisi che ne hanno evidenziato la natura polisaccaridica, che a produrre detto materiale siano le diatomee.

Il punto ancora oscuro sta nel definire quale possa essere il fattore che ha indotto queste microalghe alla iperproduzione di escreti cellulari. Parrebbe quasi che uno *stress* ambientale non meglio definito e di origine ancora ignota possa esserne la causa. Fattori meteorologici sfavorevoli, uno squilibrio nella disponibilità dei nutrienti, un eccesso di raggi ultravioletti o un aumento di qualche inquinante potrebbero essere gli elementi responsabili di quanto è successo. Al momento queste sono le opinioni che nel mondo scientifico circolano con maggior insistenza. Resta comunque una grande incertezza che sollecita urgenti approfondimenti e verifiche.

Alcuni degli aspetti ricordati (i primi due in particolare), volti diversi dello stesso fenomeno, sono comunque accomunati da un unico problema, quello degli eccessivi apporti di sostanze ad effetto fertilizzante.

Questo scenario, accettato dalla maggior parte dei ricercatori che operano in tale settore, suggerisce per l'Adriatico una linea di intervento orientata al ripristino di quelle condizioni corrispondenti al periodo antecedente agli anni '60.

Le strategie da attuarsi si basano pertanto su appropriate pianificazioni e ristrutturazioni territoriali rivolte allo sviluppo urbanistico e ad una efficace gestione nel trattamento delle acque reflue. Oltre a questo va razionalizzato l'uso dei fertilizzanti chimici in agricoltura, cercando soprattutto di ottimizzare le pratiche di concimazione in funzione delle reali esigenze del terreno e delle singole colture. Tale finalità va incentrata su un servizio di consulenza alle aziende agricole attuato attraverso l'analisi chimica dei terreni agricoli, l'informazione tecnico-scientifica, la formazione professionale e la ricerca sul rapporto piante-terreno. Va inoltre incentivato e disciplinato lo sviluppo di esperienze di agricoltura biologica.

Particolare attenzione va inoltre rivolta allo smaltimento delle deiezioni animali (animali zootecnia); il loro riciclo nei suoli coltivati va regolamentato al

fine di evitare che questa pratica possa porre dei problemi a livello del carico assimilabile (dai terreni) il cui superamento può tradursi in maggiori cessioni dei nutrienti da parte dei terreni. Anche l'attività industriale va presa in considerazione, in quanto può contribuire alla cessione di fosforo attraverso quelle linee di lavorazione quali il fissaggio dei metalli, la confezione di prodotti alimentari e la produzione di fertilizzanti sintetici.

Occorre comunque considerare un altro aspetto che tende senz'altro a favorire l'insorgere dei fenomeni eutrofici: quello legato all'assetto idro-geologico ed a una non corretta gestione del territorio.

Oggi le sponde dei fiumi sono sempre più alte e gli alvei sempre più stretti ed in alcuni casi cementati, cosicché le acque fluviali arrivano troppo rapidamente al mare senza avere il tempo per una buona autodepurazione. La stessa azione « filtro » che potrebbe essere garantita dall'ambiente palustre e dal suo enorme potenziale energetico è venuto meno a causa delle eccessive e spesso ingiustificate bonifiche. È anche per questa ragione che acque che drenano bacini fortemente antropizzati e che di conseguenza si caricano di alte concentrazioni di nutrienti, possono generare effetti distrofici nel sistema costiero che le accoglie.

Da queste considerazioni si coglie in modo sempre più chiaro che la salvezza dell'Adriatico non è solo un problema di economia, ma è anche un problema di civiltà.

L'uso distorto delle risorse naturali ed ambientali ha determinato grandi contraddizioni e punti di degrado anche irreversibili. Da qui emerge il problema del « limite », come misura delle compatibilità ambientali dello sviluppo sostenibile. La questione ambientale assume tutta la qualità di un dato strutturale. Pensare al nostro futuro collocando l'attività umana in un quadro di « riconciliazione » con la natura è cosa ben diversa da un futuro in cui i destini dell'uomo e della natura si separano. Non è questa la sede per approfondire le implicazioni pratiche ma an-

che politiche di questo possibile distacco tra uomo e natura di fronte al difficile rapporto tra società sviluppata e equilibri naturali. Occorre però ribadire con forza che questo complesso di questioni è affrontabile solo in quadro di rafforzamento della democrazia. Sulla questione dell'Adriatico, finora, ben salde sono state le mobilitazioni e l'unità tra gli interessi generali di difesa del mare e gli interessi economici di settori produttivi, così come il rapporto fra cittadini e istituzioni.

Sappiamo che sarà necessario molto tempo per invertire la tendenza al degrado dell'Adriatico: la scienza ci prospetta un periodo di molti anni nel quale dovremo convivere con il fenomeno eutrofico, ma ci dice anche che questo periodo può essere sensibilmente ridotto attuando politiche organiche e coerenti con l'obiettivo di ridurre l'apporto eccessivo di nutrienti in mare, che ha spezzato quel vistoso equilibrio trofico che per secoli ne aveva governato la vita. La segnalazione dei tempi necessari serve a darci l'esatta dimensione del problema e a segnalarci un itinerario che richiede il massimo di coerenza a tutti i livelli, dalle istituzioni al comportamento del singolo cittadino.

La prima questione è la forte necessità di coordinamento delle politiche e degli interventi all'interno di questo sistema ambientale che ha come principale protagonista il Po e il suo bacino, caratterizzati da una straordinaria concentrazione di insediamenti produttivi ed abitativi, ma che non sottovaluta tutti gli altri fiumi che sversano in Adriatico: occorre intervenire su tutte le emissioni. Un importante risultato, in questa direzione, è certamente rappresentato dall'istituzione e dall'insediamento (l'8 febbraio scorso a Ferrara, a 12 anni di distanza dalla previsione della cosiddetta « legge Merli », n. 319 del 10 maggio 1976) della « Conferenza permanente interregionale per il risanamento e la tutela del bacino del fiume Po ».

La scelta delineata e concretamente sperimentata con la « Conferenza per il Po », è quella della valorizzazione coordinata dei poteri, seguendo le più avanzate

concezioni programmatiche che puntano ad attivare e responsabilizzare rispetto agli obiettivi tutti i « decisori » presenti nel territorio. Per affrontare il risanamento del sistema Po-Adriatico questo è il modo, adeguato alla qualità e complessità dei problemi, perché non si tratta di rimanere limitati agli aspetti impiantistici (depuratori), ma si tratta di operazioni plurisettoriali nelle quali è determinante il peso della gestione del territorio, delle scelte relative agli insediamenti civili e produttivi.

Questa proposta di legge per l'istituzione e la disciplina dell'Autorità dell'Adriatico prende le mosse dal riconoscimento della gravità della situazione ambientale del mare Adriatico e dal grave deficit che si è accumulato nel governo della qualità delle sue acque e delle sue coste, ed avanza una proposta concreta e realizzabile nell'attuale ordinamento istituzionale italiano di un livello unitario e « cooperativo » di governo del mare Adriatico, delle sue acque e delle sue coste.

Questa proposta di legge, infatti, disegna sia una riforma del livello istituzionale, istituendo e strutturando l'Autorità dell'Adriatico, che individua un efficace coordinamento e cooperazione tra le istituzioni cui sono demandate le funzioni decisionali attualmente frammentate per competenze territoriali, sia una riforma del livello tecnico-operativo, istituendo e strutturando degli apparati operativi agili ed efficienti.

Dall'altra parte questo percorso di riforma istituzionale rappresenta certamente la scelta più innovativa e più feconda di proficui risultati compiuta dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo. Questa legge, infatti, definisce un univoco sistema di « autorità di bacino », tramite la riunificazione, il coordinamento e la cooperazione delle attualmente frammentate competenze territoriali. In particolare, essa prevede che, nei grandi bacini nazionali, l'autorità di bacino sia individuata in « comitati istituzionali » come momento politico decisionale, composti dai

Ministri e dai presidenti di regioni interessati. Altrettanto rilevante è il fatto che compito precipuo di tale autorità di bacino sia quello di predisporre ed adottare il « piano di bacino ».

Dunque, su una tematica tanto rilevante come il governo dei fiumi, delle acque, del suolo e delle foreste, che tante connessioni funzionali ha con le problematiche del mare Adriatico, è stata compiuta la scelta di costituire un assetto coordinato e cooperativo dei poteri, delle funzioni, delle azioni in grado di coniugare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e tecnica della pubblica amministrazione insieme e contemporaneamente alla qualificazione del ruolo e della funzione di ciascun soggetto istituzionale.

Anche per le altre problematiche relative alla tutela ed al risanamento del mare Adriatico e delle sue coste riteniamo si imponga una scelta di questa qualità: la costituzione di una Autorità, di coordinamento e di cooperazione, in grado di definire gli obiettivi di tutela e risanamento del mare Adriatico e di perseguirli nella cofinalizzata interlocuzione ed azione dei diversi soggetti istituzionali, ed in primo luogo delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale, regionale dei fiumi che sversano in Adriatico definite dalla legge n. 183 del 1989.

Le scelte qualificanti di questo progetto di legge sono riassumibili nei seguenti elementi:

a) istituzione di un'unica Autorità di governo delle acque del mare Adriatico (articolo 1, comma 1).

L'Autorità ha come organo deliberante il comitato istituzionale, che è costituito dai Ministri interessati (ambiente, lavori pubblici, marina mercantile, sanità, turismo e spettacolo, affari esteri, coordinamento delle politiche comunitarie) e dei presidenti delle giunte delle regioni territorialmente interessate (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto), (articolo 6).

L'Autorità è presieduta dal Ministro dell'ambiente (articolo 5);

b) L'Autorità dell'Adriatico indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

la tutela ed il risanamento dell'ambiente marino dell'Adriatico, in connessione alla salvaguardia della qualità delle acque dei fiumi che si sversano;

la difesa delle coste dall'invasione e dalla erosione delle acque marine, il ripascimento degli arenili e la ricostituzione dei cordoni dunosi;

la tutela e la valorizzazione paesistica dell'Adriatico e delle sue coste;

la tutela di ecosistemi, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina, anche attraverso la istituzione di parchi e riserve marine (articolo 1, comma 2, lettera d).

Alla realizzazione di queste finalità concorrono, secondo le rispettive competenze, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale di fiumi che sfociano in Adriatico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali (articolo 1, comma 3).

Per conseguire le finalità dell'articolo 1 lo Stato italiano promuove i necessari accordi internazionali (articolo 2);

c) i compiti principali dell'Autorità sono così definiti dall'articolo 3, comma 1:

1. adozione del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico; di questo piano sono definiti i contenuti essenziali (articolo 12); le procedure di approvazione (articolo 13); gli effetti e l'efficacia (articoli 14 e 15);

2. approvazione dei programmi pluriennali d'intervento nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dal Parlamento;

3. definizione di direttive o di atti di indirizzo e coordinamento, in attuazione del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, ai soggetti competenti alla definizione di strumenti di pianificazione o di

atti aventi connessione funzionale con le finalità di cui all'articolo 1;

4. concertazione di normative omogenee e coerenti relative a *standard*, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi;

5. rilevamento ed elaborazione delle informazioni e delle conoscenze e realizzazione di un sistema di monitoraggio relativo alle finalità di cui all'articolo 1;

6. predisposizione di progetti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologiche agricole zootecniche ed industriali;

7. definizione di indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e *sub-regionale*;

8. alta vigilanza sull'attuazione, da parte dei soggetti competenti a realizzarli, del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico di cui alla lettera *a*), dei programmi pluriennali di cui alla lettera *b*) e delle direttive e degli atti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 3, comma 1;

9. predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di cui alla lettera *a*), sullo stato del mare Adriatico e della relativa costa, nonché sull'attività svolta, da trasmettere al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno.

L'Autorità dell'Adriatico può inoltre promuovere accordi di programma con enti pubblici (articolo 3, comma 2);

d) per l'attuazione di queste funzioni l'Autorità si avvale:

1) del Comitato scientifico (articolo 7);

2) del segretario, che dirige una segreteria che provvede al funzionamento dell'Autorità (articolo 8);

3) dell'Agenzia dell'Adriatico, ente di diritto pubblico economico (articolo 9, comma 1), che si articola in due settori di intervento, settore monitoraggio e controllo e settore pianificazione (articolo 9, comma 2).

L'Agenzia ha autonomia funzionale e gestionale e svolge compito di certificazione pubblica;

e) all'articolo 10 sono disciplinati i poteri sostitutivi;

f) con l'articolo 11 si disciplina il coordinamento fra l'Autorità dell'Adriatico e le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sversano in Adriatico, prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) con l'articolo 18 vengono disciplinati gli scarichi in mare;

h) con l'articolo 19 le regioni esercitano le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, nonché le funzioni amministrative relative alla difesa delle coste.

Viene infine previsto uno stanziamento di 1.000 miliardi all'anno per 10 anni (articolo 22, comma 2).

S O M M A R I O

CAPO I

NORME GENERALI

- Articolo 1. - Oggetto e finalità.
Articolo 2. - Accordi internazionali.
Articolo 3. - Compiti dell'Autorità dell'Adriatico.

CAPO II

I SOGGETTI

- Articolo 4. - Organi dell'Autorità dell'Adriatico.
Articolo 5. - Presidente.
Articolo 6. - Comitato istituzionale.
Articolo 7. - Comitato scientifico dell'Adriatico.
Articolo 8. - Segretario.
Articolo 9. - Agenzia dell'Adriatico.
Articolo 10. - Poteri sostitutivi.
Articolo 11. - Coordinamento con le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

CAPO III

GLI STRUMENTI

- Articolo 12. - Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.
Articolo 13. - Adozione ed approvazione.
Articolo 14. - Misure di salvaguardia.
Articolo 15. - Efficacia.
Articolo 16. - Programmi triennali di attuazione.

CAPO IV

NORME FINALI

- Articolo 17. - Norme comuni al piano ed ai programmi triennali.
Articolo 18. - Scarichi in mare.
Articolo 19. - Demanio marittimo.
Articolo 20. - Norme transitorie.
Articolo 21. - Bilancio dell'Agenzia dell'Adriatico.
Articolo 22. - Disposizioni finanziarie.
Articolo 23. - Norma finale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. È istituita l'Autorità dell'Adriatico.

2. L'Autorità dell'Adriatico indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

a) la tutela ed il risanamento dell'ambiente marino dell'Adriatico, in connessione alla salvaguardia della qualità delle acque dei fiumi che vi si sversano;

b) la difesa delle coste dall'invasione e dalla erosione delle acque marine, il ripascimento degli arenili e la ricostituzione dei cordoni dunosi;

c) la tutela e la valorizzazione paesistica dell'Adriatico e delle sue coste;

d) la tutela di ecosistemi marini, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina, anche attraverso la istituzione di parchi e riserve marine.

3. Alla realizzazione delle finalità predette è preposta l'Autorità dell'Adriatico con il concorso, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale di fiumi che sfociano in Adriatico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali, a norma della presente legge.

ART. 2.

(Accordi internazionali).

1. Lo Stato italiano promuove i necessari accordi internazionali per conseguire le finalità indicate all'articolo 1.

ART. 3.

(*Compiti dell'Autorità dell'Adriatico*).

1. Per la realizzazione delle finalità individuate all'articolo 1, l'Autorità dell'Adriatico ha i seguenti compiti:

a) adozione del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico;

b) approvazione dei programmi pluriennali d'intervento, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dal Parlamento;

c) definizione di direttive o di atti di indirizzo e coordinamento, in attuazione del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, ai soggetti competenti alla definizione di strumenti di pianificazione o di atti aventi connessione funzionale con le finalità di cui all'articolo 1;

d) concertazione di normative omogenee e coerenti relative a *standard*, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi;

e) rilevamento ed elaborazione delle informazioni e delle conoscenze e realizzazione di un sistema di monitoraggio relativo alle finalità di cui all'articolo 1;

f) predisposizione di progetti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie agricole zootecniche ed industriali;

g) definizione di indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e sub-regionale;

h) alta vigilanza sulla attuazione, da parte dei soggetti competenti a realizzarli, del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico di cui alla lettera a), dei programmi pluriennali di cui alla lettera b) e delle direttive e degli atti di cui alla lettera c);

i) predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di cui alla lettera a), sullo stato del mare Adriatico e della relativa costa, nonché sull'attività svolta, da trasmettere al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno.

2. L'Autorità dell'Adriatico può promuovere accordi di programma con enti pubblici che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori diversi da quelli previsti nella presente legge, che abbiano comunque attinenza con le finalità di cui all'articolo 1.

CAPO II.

I SOGGETTI.

ART. 4.

(Organi dell'Autorità dell'Adriatico).

1. Sono organi dell'Autorità dell'Adriatico:

- a) il presidente;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il segretario.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità dell'Adriatico si avvale:

- a) del Comitato scientifico dell'Adriatico;
- b) dell'Agenzia dell'Adriatico.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente del comitato istituzionale dell'Autorità dell'Adriatico è il Ministro dell'ambiente.

2. Il presidente convoca e presiede il comitato istituzionale fissandone l'ordine del giorno.

ART. 6.

(Comitato istituzionale).

1. Il comitato istituzionale ha la seguente composizione:

- a) il Presidente di cui all'articolo 5;
- b) il Ministro dei lavori pubblici;

c) il Ministro della marina mercantile;

d) il Ministro della sanità;

e) il Ministro del turismo e dello spettacolo;

f) il Ministro degli affari esteri;

g) il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

h) il presidente della giunta della regione Abruzzo;

i) il presidente della giunta della regione Emilia-Romagna;

l) il presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia;

m) il presidente della giunta della regione Marche;

n) il presidente della giunta della regione Molise;

o) il presidente della giunta della regione Puglia;

p) il presidente della giunta della regione Veneto;

2. I componenti del comitato istituzionale possono delegare rispettivamente i sottosegretari o gli assessori a far parte del comitato stesso.

3. Le riunioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le determinazioni del comitato istituzionale sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Alle riunioni del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo, il segretario.

ART. 7.

(Comitato scientifico dell'Adriatico).

1. Il Comitato scientifico dell'Adriatico è un organismo con funzioni di ricerca e consulenza sulle materie di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato scientifico è formato da quindici esperti in scienze idrauliche, geologiche, naturali, chimiche, biologiche, ecologiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti le specifiche esigenze dei settori di cui all'articolo 1.

3. Il Comitato scientifico è nominato con proprio atto dal comitato istituzionale, su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dalle università insediate nelle regioni rappresentate nel comitato istituzionale.

4. Il presidente del Comitato scientifico è nominato dal comitato istituzionale.

5. Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni.

6. La segreteria del Comitato scientifico è curata dalla segreteria di cui all'articolo 8.

7. Il Comitato scientifico deve essere preventivamente sentito sugli oggetti indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 3.

ART. 8.

(Segretario).

1. La segreteria dell'Autorità dell'Adriatico è costituita dal segretario e da un ufficio di segreteria il cui organico e funzionamento sono stabiliti su proposta del comitato istituzionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il segretario è nominato dal comitato istituzionale ed è assunto con contratto di diritto privato. Il contratto dura cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il segretario:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

b) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per

conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli.

4. Il segretario è preposto alla segreteria.

5. Il segretario coordina l'Agenzia di cui all'articolo 9 promuovendo ed armonizzando l'attività dei direttori dei settori d'intervento dell'Agenzia.

6. La segreteria provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ed ai relativi atti.

ART. 9.

(Agenzia dell'Adriatico).

1. L'Agenzia dell'Adriatico, ente di diritto pubblico economico, è disciplinata dalla presente legge e da un apposito regolamento, che definisce, fra l'altro, la composizione e la struttura dei settori d'intervento dell'Agenzia, adottato dal comitato istituzionale ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. L'Agenzia si articola nei seguenti settori di intervento, ad ognuno dei quali è preposto un direttore:

- a) settore monitoraggio e controllo;
- b) settore pianificazione.

3. Il settore monitoraggio e controllo dell'Agenzia svolge ogni attività necessaria per raccogliere ed elaborare le informazioni e le conoscenze e per realizzare un sistema di monitoraggio relativo ai settori di cui all'articolo 1. Esso svolge, nel mare Adriatico, i compiti del servizio mareografico, di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del servizio di protezione dell'ambiente marino, di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 ed agli articoli 3 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché, anche avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, raccoglie i dati relativi alla qualità delle acque.

4. Il settore pianificazione dell'Agenzia svolge ogni attività necessaria alla redazione del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

5. L'Agenzia ha autonomia funzionale e gestionale e svolge anche compiti di certificazione pubblica.

6. L'Agenzia ha sede a Rimini.

ART. 10.

(Poteri sostitutivi).

1. In caso di grave e persistente inerzia del comitato istituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, assume i poteri del comitato istituzionale per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 11.

(Coordinamento con le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale).

1. Al fine della predisposizione del Piano di tutela e valorizzazione dell'Adriatico e dei relativi programmi di attuazione, il comitato istituzionale dell'Autorità dell'Adriatico chiede il parere delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, che sono tenute a pronunciarsi entro 60 giorni dall'invio dei rispettivi progetti, decorsi i quali il parere si intende positivo.

2. Il comitato istituzionale dell'Autorità dell'Adriatico è tenuto a pronunciarsi sui piani di bacino e sui relativi programmi d'intervento prediposti, a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale di fiumi che sfociano nel mare Adriatico, entro 60 giorni dall'invio dei relativi progetti, decorsi i quali il parere si intende positivo.

3. In caso di pareri difformi, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, il quale, sentite le Commissioni della Camera e del Senato competenti in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente, provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

CAPO III.

GLI STRUMENTI.

ART. 12.

(Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico).

1. Il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per conseguire le finalità indicate dall'articolo 1.

2. Il piano in particolare:

a) valuta la situazione qualitativa del mare Adriatico e delle sue coste, sulla base delle fonti generatrici di inquinamento e degli apporti fluviali, delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi qualitativi da conseguire nel mare Adriatico, con particolare riguardo a quelli da perseguire per ciascun corpo idrico che sversa in Adriatico, specificando le azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando le priorità di intervento;

c) individua gli interventi per la tutela dell'ambiente marino, ed in particolare per la salvaguardia della flora e della fauna marina, anche attraverso la istituzione di parchi e riserve marine;

d) individua gli interventi per la difesa della costa dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, anche attraverso il ripascimento degli arenili e la ricostituzione di cordoni dunosi;

e) individua gli obiettivi, le scelte, gli indirizzi e gli interventi di tutela e valorizzazione paesistica delle coste adriatiche, specificando le azioni normative, amministrative, tecniche e vincolistiche ed individuando le priorità d'intervento.

3. Il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico sostituisce per il mare Adriatico il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Il Piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti.

ART. 13.

(Adozione ed approvazione).

1. Il comitato istituzionale adotta il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

2. Il comitato dispone il deposito del Piano presso la propria segreteria, nonché presso le sedi delle regioni rappresentate nel comitato istituzionale per sessanta giorni consecutivi, specificandone la data d'inizio e di termine. Del deposito viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni, nonché mediante idonee forme di pubblicità.

3. Il Piano viene, altresì, inviato alle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 11 e alle regioni territorialmente interessate che esprimono il proprio parere entro 60 giorni dall'invio, decorsi i quali il parere si intende positivo.

4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano e può presentare all'Autorità dell'Adriatico osservazioni e proposte scritte.

5. Il comitato istituzionale invia il Piano al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, unitamente alle proprie controdeduzioni su osservazioni, proposte e pareri presentati, entro 90 giorni dal termine dal deposito.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto il Piano di risanamento e tutela dell'Adriatico.

7. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo provvedimento di approvazione.

ART. 14.

(Misure di salvaguardia).

1. Dalla data di adozione del Piano e fino alla sua approvazione, il Governo, le regioni, le province ed i comuni sospendono ogni determinazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del Piano stesso o che sia tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

ART. 15.

(Efficacia).

1. Le previsioni del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico che comportano vincoli di carattere generale e particolari, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettivi e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionali e sub-regionali.

2. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, le regioni, le province ed i comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi compresi i piani regionali di risanamento di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed i piani di organizzazione dei servizi di smalti-

mento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alle previsioni ed agli indirizzi del Piano entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei relativi atti di approvazione.

3. L'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle regioni territorialmente interessate nonché i piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale possono contenere proposte di varianti. Tali proposte di varianti sono inoltrate all'Autorità dell'Adriatico che le può adottare secondo le procedure previste dall'articolo 13.

ART. 16.

(Programmi triennali di attuazione).

1. Le previsioni del Piano di tutela e valorizzazione dell'Adriatico sono realizzate sulla base di programmi triennali di attuazione settoriali od intersettoriali, predisposti ed approvati, previa verifica di fattibilità tecnica ed economica, dall'Autorità dell'Adriatico. I programmi pluriennali sono costituiti da progetti d'intervento.

2. I programmi triennali specificano gli obiettivi da conseguire, definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

3. Le previsioni del Piano e dei relativi programmi triennali di attuazione sono attuati, secondo le rispettive competenze, dalle amministrazioni statali, regionali e dagli enti locali.

4. L'Autorità dell'Adriatico disciplina la partecipazione, anche finanziaria, delle imprese alla realizzazione dei programmi.

5. Prima della data di entrata in vigore del Piano, il comitato istituzionale può deliberare programmi di intervento ed il relativo riparto di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti nelle materie di cui all'articolo 1.

CAPO IV.

NORME FINALI.

ART. 17.

(Norme comuni al Piano ed ai programmi triennali).

1. Fino al recepimento della direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico ed i relativi progetti di intervento e di opere sono integrati da uno studio di impatto ambientale, redatto in conformità alle indicazioni della medesima direttiva comunitaria.

2. L'Autorità dell'Adriatico approva il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico ed i progetti di intervento, valutando anche il relativo studio di impatto ambientale al fine di verificare il complessivo bilancio ambientale.

3. I contratti e gli appalti effettuati dall'Agenzia dell'Adriatico sono disciplinati dalle vigenti leggi statali.

ART. 18.

(Scarichi in mare).

1. Lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili è consentito unicamente per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'uso dei servizi igienici e dalle mense, dal raffreddamento dei motori, nonché per lo smaltimento dei materiali provenienti da fondali di ambienti marini o salmastri, ivi compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, nel rispetto della normativa tecnica emanata dal Ministero della marina mercantile allo scopo di consentire una rapida diffusione e degradazione delle acque reflue e dei materiali e l'assenza di sostanze inquinanti.

2. Le vigenti autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, decadono alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(*Demanio marittimo*).

1. Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le funzioni amministrative relative alla difesa delle coste, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono interamente e compiutamente esercitate dalle regioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega delle funzioni amministrative di cui al comma 1, non si applica esclusivamente:

a) ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe;

b) alle aree interessate da impianti e relative pertinenze di interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e per la navigazione marittima;

c) alle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) alle zone ricomprese in parchi e riserve marine ai sensi del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il termine per l'identificazione e la delimitazione delle aree di cui al comma 2, è fissato al 31 dicembre 1990.

4. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, per il mare Adriatico, nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

ART. 20.

(*Norme transitorie*).

1. Fino all'approvazione del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico. l'Au-

torità dell'Adriatico verifica la compatibilità di piani, programmi ed interventi, predisposti nei settori di cui all'articolo 1 da amministrazioni statali, dalle regioni rappresentate nel comitato istituzionale e dalle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, con le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla tutela e risanamento delle acque del mare Adriatico.

ART. 21.

(Bilancio dell'Agenzia dell'Adriatico).

1. L'Agenzia dell'Adriatico redige annualmente un bilancio secondo le normative vigenti in materia di contabilità degli enti economici di diritto pubblico e predispone contemporaneamente un bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni ed annualmente scorrevole.

2. L'Autorità di bacino dell'Adriatico approva, entro il 30 novembre di ogni anno, i bilanci dell'Agenzia dell'Adriatico riferiti agli anni successivi.

ART. 22.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per gli anni 1990-1991-1992 di lire 1.000 miliardi per ciascun anno, si fa fronte quanto al 1990 per lire 150 miliardi mediante riduzione della autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, per lire 80 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 utilizzando l'accantonamento « Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione », per lire 770 miliardi con riduzione dell'autorizzazione prevista per l'anno medesimo dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, quanto agli anni 1991-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi

dell'accantonamento « Ministero del bilancio e della programmazione economica - Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

2. Nel decennio 1990-1999 è disposta la spesa di lire 1.000 miliardi all'anno per investimenti e di lire cinque miliardi l'anno per spese di funzionamento degli organismi dell'Autorità dell'Adriatico.

ART. 23.

(Norma finale).

1. Il Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989, è soppresso.